



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SPORT

Determinazione Dirigenziale	
N. 58/ 32	di data 15/06/22

**Oggetto: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL CALCIO "MIRCO BONETTI" - CONTRATTO DI SERVIZIO DI DATA 4 DICEMBRE 2012 N. 133.328 PROT. N. 24.316 RACC. - PROROGA TECNICA " CIG Z7F141F50F**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento è proprietario di numerosi impianti ludico-sportivi, con caratteristiche tecniche e gestionali assai diversificate, tra i quali l'impianto sportivo per il gioco del calcio "Mirco Bonetti", identificato dalla p.ed. 7214 C.C. Trento, attualmente affidato in gestione al G.S. Solteri San Giorgio ASD, con contratto n. 27052 racc. di data 16 novembre 2015, integrato con contratto n. 31086 racc. concluso il 23 agosto 2021, la cui scadenza è fissata il 30 giugno 2022;

atteso che, in vista della scadenza del citato contratto di servizio per la gestione dell'impianto sportivo sito in località Solteri il Progetto Sport ha avviato un'analisi tecnico-economica per procedere all'affidamento del relativo servizio;

rilevato che in data 31 maggio 2022, con deliberazione n. 70, il Consiglio Comunale ha approvato l'assunzione del servizio di gestione dell'impianto sportivo "Mirco Bonetti", nonché la relativa disciplina generale e forma gestionale, disponendo di:

- affidare a terzi in appalto il servizio di gestione dei due impianti sportivi comunali siti rispettivamente in località Solteri ed in località Sardagna per la durata di sei anni, con opzione di proroga tecnica in favore dell'Amministrazione comunale per un ulteriore anno. La durata del servizio decorre dalla data di consegna dell'impianto all'aggiudicatario o dall'avvio del servizio che verrà comunicata dall'Amministrazione;
- demandare alla competenza della Giunta comunale l'approvazione degli indirizzi per la definizione delle relative procedure di gara;
- demandare al Dirigente del Progetto Sport l'adozione dei provvedimenti a contrarre, nonché l'approvazione degli atti di gara, ivi compresi i necessari atti di prenotazione e/o di impegno di spesa e l'espletamento di ogni adempimento necessario ai fini delle due gare e della gestione dei conseguenti contratti;

atteso che è in corso di definizione la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale con cui l'organo politico approverà gli indirizzi da seguire nella predisposizione degli atti di gara e nella relativa attivazione della procedura relativa all'affidamento in appalto del servizio di gestione dell'impianto sportivo in oggetto, a cui seguiranno, in capo al Dirigente del Progetto Sport, l'adozione dei provvedimenti a contrarre con la prenotazione delle relative spese, nonché l'approvazione e pubblicazione degli atti di gara, al fine di procedere all'espletamento delle due gare tramite il Mercato Elettronico (ME-PAT);

considerato che la procedura di gara non potrà essere conclusa entro il 30.06.2022, data di

pagina 1/4

scadenza del citato contratto di servizio per la gestione del centro sportivo;

considerata l'imminente scadenza del suddetto contratto e la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, la regolare erogazione del servizio di gestione dell'impianto sportivo;

rilevato che l'articolo 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. consente di modificare la durata del contratto per "i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente";

considerato che la proroga deve essere limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e che, in caso di proroga tecnica, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni iniziali o più favorevoli per la stazione appaltante;

preso atto che l'articolo 3 del citato contratto di servizio n. 27052 racc. di data 16 novembre 2015 prevede che "su richiesta del Comune, qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'affidatario è tenuto all'erogazione del servizio fino al massimo di ulteriori dodici mesi, alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto";

ritenuto che l'esercizio della proroga tecnica per il contratto in oggetto risponda a finalità di pubblico interesse in quanto:

- la chiusura dell'impianto sportivo costituirebbe interruzione di pubblico servizio;
- un affidamento diretto che segni una discontinuità rispetto alla gestione in essere non appare opportuna, sia in ragione dell'esigenza di assicurare stabilità di gestione e continuità di attività nell'anno sportivo, che in ragione dell'evidente diseconomicità della relativa gestione per un lasso temporale così contenuto, anche in termini di voltura delle utenze, sgombero della struttura ed inserimento delle dotazioni del nuovo entrante;

dato atto che il G.S. Solteri San Giorgio ASD, attuale gestore dell'impianto sportivo comunale, ha manifestato la disponibilità ad accettare la proroga del contratto in essere, alle medesime condizioni, fino alla data di consegna dell'impianto sportivo a seguito dell'espletamento della procedura selettiva per la scelta del nuovo contraente;

ritenuto, per le esplicitate motivazioni, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale "Mirco Bonetti", che sussistano i presupposti per procedere ad una proroga tecnica del contratto in essere, alle medesime condizioni, fino alla data di consegna dell'impianto sportivo per l'avvio della nuova gestione, e comunque non oltre il 30 giugno 2023;

atteso che per la gestione dell'impianto sportivo "Mirco Bonetti", ai sensi del citato contratto n. 27052 racc. di data 16 novembre 2015, è previsto un corrispettivo annuo in favore del gestore pari a € 1.969,71 (iva esclusa);

ricordato che per la spesa connessa alla gestione dell'impianto sportivo dei Solteri:

- con deliberazione giunta n. 108 del 15 giugno 2015 è stata impegnata la somma complessiva di € 12.015,24 (i.v.a. 22% compresa) riferita al periodo dall'1 luglio 2015 al 30 giugno 2020;
- con determinazione n. 18/49 data 22 giugno 2020 è stata impegnata la somma di € 4.806,10 (iva 22% compresa) per il periodo dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2022;

ritenuto necessario procedere all'impegno di spesa per la gestione del centro sportivo sito in località Solteri per il periodo dall'1 luglio 2022 al 30 giugno 2023, tenuto conto che il corrispettivo annuale dovuto al Gruppo sportivo Solteri San Giorgio A.S.D. è pari a € 2.403,05 (iva 22% compresa);

considerato per i motivi sopra esposti, nella consapevolezza che la "proroga tecnica" costituisce uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo, che risulta necessario procedere alla proroga tecnica del contratto in essere per la gestione dell'impianto sportivo "Mirco Bonetti", essendoci la necessità di garantire il servizio assicurando l'accessibilità all'impianto senza soluzione di continuità nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente;

considerato che il contratto originale (contratto di servizio n. 27052 racc. di data 16 novembre 2015) è stato stipulato nella forma della scrittura privata digitale, forma con cui deve essere sottoscritto anche il contratto di proroga;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ mod. e int. (Codice dei contratti pubblici) nonché la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e succ mod. e int. (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 208/2021/05 prot. n. 285327 di data 29.10.2021 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

## d e t e r m i n a

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga tecnica del contratto di servizio per la gestione dell'impianto sportivo “Mirco Bonetti” sito in località Solteri a Trento al G.S. Solteri San Giorgio ASD, alle medesime condizioni previste nel contratto in essere n. 27052 racc. di data 16 novembre 2015 come integrato con contratto n. 31086 racc.

concluso il 23 agosto 2021, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo gestore e comunque non oltre il 30 giugno 2023;

2. di dare atto che detta proroga sarà formalizzata con apposito atto stipulato in forma di scrittura privata digitale dal Dirigente del Progetto Sport o, nel caso di assenza o impedimento, dal Dirigente sostituto individuato con disposizione del Direttore generale;
3. di disporre, al fine di garantire l'erogazione del servizio senza soluzione di continuità, l'esecuzione delle prestazioni nelle more della stipula del contratto di proroga;
4. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, lettera g), del regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Progetto Sport;
5. di impegnare la somma di € 2.403,05 (iva 22% compresa) e di imputare la spesa al capitolo 06011.03.00837 che presenta la necessaria disponibilità:
  - € 1.201,52 (iva 22% compresa) con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024 per il pagamento del corrispettivo relativo al 2° semestre del 2022;
  - € 1.201,53 (iva 22% compresa) con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del P.E.G. 2022-2023-2024 per il pagamento del corrispettivo relativo al primo semestre del 2023;
6. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile come di seguito indicato:
  - € 1.201,52 (iva 22% compresa) per spese sostenute nel 2022 entro il 31.12.2022;
  - € 1.201,53 (iva 22% compresa) per spese sostenute nel 2023 entro il 31.12.2023.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
Silvio Fedrizzi

Trento, addì 15/06/22



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SPORT

**Determinazione Dirigenziale**

N. 58/ 32

di data 15/06/22

**Oggetto: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL CALCIO "MIRCO BONETTI" - CONTRATTO DI SERVIZIO DI DATA 4 DICEMBRE 2012 N. 133.328 PROT. N. 24.316 RACC. - PROROGA TECNICA " CIG Z7F141F50F**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2022	06011.03.00837	U.1.03.02.15.999	5801			1.201,52	"	106241 (9544147 )
U		2023	06011.03.00837	U.1.03.02.15.999	5801			1.201,53	"	106242 (9544148 )

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 23 giugno 2022